



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9488 del 2021, proposto da Massimo Ciarlantini, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Roberto Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Maria Esposito in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, n. 11;

contro

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentino Capece Minutolo in Roma, via dei Pontefici, n. 3;

nei confronti

Gennaro Clemente, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 695/2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e di Gennaro Clemente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2022 il Cons. Giordano Lamberti e udita l'avvocato Maria Antonia Gioffrè, su delega dell'avv. Angela Maria Buccoliero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – L'appellante è proprietario di un appartamento al piano secondo dello stabile ubicato in Taranto, via Blandamura n. 31/A.

In data 5 luglio 2018, presentava la S.C.I.A. n. 105870, avente ad oggetto “*Modifiche interne consistenti nella demolizione e rifacimento di alcune tramezzature*”; in data 3 agosto 2018, presentava la S.C.I.A. n. 120216, in variante, avente ad oggetto la realizzazione di “*Serra tamponè*”; in data 22 settembre 2018, presentava la S.C.I.A. n. 140772, in variante, avente ad oggetto “*Ampliamento mediante il Piano Casa*”, al fine di ampliare la volumetria dell'appartamento, utilizzando la superficie dei due balconi.

2 - Il Comune di Taranto, con nota n. 143300 del 26 settembre 2018, ordinava la sospensione dei lavori, adducendo la mancanza dell'autorizzazione condominiale, dell'attestazione ex art. 5, comma 6 bis della legge regionale n. 14/2009, nonché la necessità di un conguaglio per il costo di costruzione.

2.1 - In data 13 novembre 2018, il Comune, con nota n. 16873, revocava il precedente ordine di sospensione, in accoglimento delle osservazioni del ricorrente riguardo all'irrilevanza della autorizzazione condominiale, contestualmente subordinando l'inizio dei lavori al deposito dei calcoli strutturali; il 15 novembre 2018, con nota n. 169712, il Comune richiedeva, altresì, l'allegazione dell'*“elaborato grafico relativo ai prospetti e sezioni ante e post operam”*.

3 - Con nota del 29 novembre 2018, Clemente Gennaro, proprietario di un appartamento al terzo piano dello stabile condominiale in questione, con balconi sovrastanti a quelli oggetto di intervento, formulava rilievi in ordine all'intervento, sostenendo la necessità dell'autorizzazione condominiale, la violazione del regolamento di attuazione della legge regionale pugliese n. 13/2008 (essendo gli interventi edilizi di che trattasi *“ben visibili dalla pubblica via”*, e realizzati non già con vetrate trasparenti, bensì con pannelli in bachelite), nonché la necessità del suo preventivo ed espresso assenso, trattandosi di balconi aggettanti.

3.1 - Con nota del 21 gennaio 2019, n. 9265, il Comune di Taranto ordinava l'immediata sospensione dei lavori e avviava il procedimento *“teso alla revoca dell'efficacia della segnalazione certificata”* alternativa al permesso di costruire n. 396/2018 (prot. n. 140772 del 22 settembre 2018); quindi, in data 18 marzo 2019, con il provvedimento n. 39492, il Comune di Taranto annullava in autotutela la S.C.I.A. edilizia alternativa al permesso di costruire n. 340/2018 e la S.C.I.A. edilizia alternativa al permesso di costruire n. 396/2018.

4 – L'appellante ha impugnato tali provvedimenti avanti il TAR per la Puglia, chiedendo altresì il risarcimento dei danni per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

4.1 - Con motivi aggiunti depositati il 27 novembre 2019, il ricorrente ha impugnato il successivo provvedimento n. 67 del 2 ottobre 2019, recante l'ordine di ripristinare

lo “*stato dei luoghi delle opere realizzate, oggetto della SCLA alternativa al PDC n. 396/2018 prot. n. 140772 del 22.09.2018 e SCLA alternativa al PDC n. 340/2018 prot. n. 120216, annullate con determina prot. n. 39492 del 18.03.2019*”.

5 – Il TAR adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'originario ricorrente per i motivi di seguito esaminati.

5.1 – Con il primo motivo, l'appellante reitera la contestazione avverso il provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che i lavori “*erano iniziati ancor prima del deposito dei calcoli strutturali richiesti dall'Ufficio con la richiamata nota prot. n.167783 del 13.11.2018; solo successivamente, in data 03.12.2018, il tecnico incaricato dal Sig. Ciarlantini ha provveduto al deposito dei calcoli strutturali per gli adempimenti in materia di normativa anti-sismica reg. al n. prot. 178285 del 03.12.12*”.

A tal fine, rappresenta che:

- l'area in questione è classificata in zona a bassa sismicità; pertanto, l'inizio dei lavori non poteva essere subordinato alla presentazione dei calcoli sismici NTC 2018, giacché non previsto dalle norme vigenti, in quanto la delibera LLP/DEL/2016/00004 del 26/07/2016 ha stabilito che la produzione dei calcoli antisismici è obbligatoria solo per gli immobili ricadenti nell'area ad alto rischio;
- a prescindere dall'insussistenza dell'obbligo di deposito dei calcoli NTC, l'inizio dei lavori è avvenuto dopo il deposito dei calcoli NTC (03.12.2018).

L'appellante richiama inoltre l'esito del procedimento penale dove il GIP, su richiesta dello stesso Pubblico Ministero, ha ritenuto che: “*si ritengono condivisibili le informazioni difensive contenute nella memoria depositata in data 09.09.2018 cui si rinvia, ad ogni buon conto essendo intervenute le necessarie autorizzazioni il reato sarebbe comunque estinto*”, e ha

archiviato il procedimento “*perché il fatto non sussiste*” (procedimento penale n. 35/2019).

Alla luce di tale circostanza, l'appellante prospetta che il provvedimento è illegittimo perché in contrasto con il giudicato del giudice penale.

5.2 - Con il secondo motivo di appello si contesta il passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma che: “*la P.A. ha adottato il gravato provvedimento di autotutela anche considerando le osservazioni del ricorrente, delle quali viene espressamente dato atto nel provvedimento finale, assumendo, altresì, l'irrilevanza, ai fini in questione, dell'autorizzazione condominiale, e - invece - ritenendo la necessità dell'acquisizione del consenso del proprietario dell'appartamento del piano soprastante*”.

Al riguardo, l'appellante rileva che:

- gli eventuali limiti dell'esercizio in concreto del diritto del comproprietario “*non possono condizionare l'esercizio del potere autorizzatorio della P.A., al punto da rendere illegittimo il permesso a costruire rilasciato*”;
- il proprietario del balcone sovrastante ha sottoscritto il verbale dell'assemblea condominiale nel quale si legge espressamente che il sig. Ciarlantini “*si rende disponibile a far visionare l'esito della pratica in corso relativa alle modifiche dei balconi. Al riguardo i presenti si impegnano a soprassedere da qualsiasi azione contro lo stesso Ciarlantini ivi compresa segnalazioni o accessi agli atti che lo riguardano*”;
- in ogni caso, nella specie, essendosi venuto a realizzare un vero e proprio ampliamento, non vige più la regola dei balconi a sbalzo e cioè che la soletta inferiore è proprietà del piano superiore. Ciò in quanto con l'ampliamento dei balconi, si è venuto a creare un vero e proprio inglobamento dei medesimi balconi all'appartamento, per cui il muro di facciata da considerare è il nuovo a filo balcone e non il precedente esistente;

- la denuncia del condomino è intervenuta solo successivamente al rilascio dei plurimi titoli abilitativi da parte dell'amministrazione, essendosi così formato in capo all'appellante il pieno affidamento in ordine alla legittimità dei lavori; per tale ragione, il provvedimento impugnato in primo grado è illegittimo, dal momento che il Comune non è intervenuto tempestivamente, e quando lo ha fatto non ha nemmeno dato conto delle ragioni di interesse pubblico dimostrandone la prevalenza sull'interesse privato;

- contrariamente a quanto asserito dal TAR, da parte dell'appellante non vi è stata alcuna espressa rinuncia alla realizzazione delle serre tampone. Al riguardo, rileva che a pag. 2 dell'“*Elaborato tecnico di dettaglio riguardante la sicurezza strutturale*” allegato ai calcoli NTC 2018, depositati in data 03.12.2018, si legge che “*Nello specifico un balcone sarà chiuso con infisso esterno e cartongesso, mentre l'altro è chiuso con infisso esterno e gasbeton da cm 5*”. Da ciò ne consegue che all'esterno del balcone è visibile esclusivamente l'infisso, così come per le serre tampone;

- il Comune ha esercitato l'autotutela rispetto ad un provvedimento diverso da quello oggetto dell'avvio di procedimento, con la conseguenza che è stata totalmente obliterata la fase di partecipazione e i connessi diritti da parte dell'appellante.

5.3 - Con il terzo motivo, l'appellante contesta l'assunto del giudice di primo grado, secondo cui “*l'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio della S.C.I.A. in questione è in re ipsa*”.

Nello specifico deduce che:

- il Comune ha annullato i titoli abilitativi sulla sola base di una dichiarazione del proprietario dell'appartamento al piano superiore, peraltro in conflitto di interesse con l'appellante, e per un aspetto prettamente civilistico del tutto estraneo ai poteri di verifica e controllo da parte della P.A.;

- sarebbe erroneo quanto affermato dal Giudice di primo grado in ordine al tempo decorso tra la segnalazione e il successivo annullamento, in quanto il Comune avrebbe potuto annullare la SCIA dal 29.11.2018, data in cui è pervenuta la segnalazione del sig. Clemente, e non ben 4 mesi dopo, ovvero in data 18 marzo 2019, o comunque avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione del condomino sin dall'approvazione della seconda S.C.I.A. del 7.8.2018, che riguarda la creazione di una serra solare, e non dopo 7 mesi dalla formazione del titolo abilitativo;
- nella specie, anche a voler ammettere che si tratti di "balconi aggettanti", si ribadisce che con la realizzazione dell'ampliamento degli stessi, non vige più la regola dei balconi a sbalzo e cioè che la soletta inferiore è proprietà del piano superiore, in quanto l'ampliamento determina un vero e proprio assorbimento del balcone all'appartamento.

6 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

In via preliminare, giova ricordare che il provvedimento impugnato si basa su tre motivi, tra loro autonomi e indipendenti: 1) l'assenza di autorizzazione condominiale; 2) l'inizio dei lavori prima del deposito dei calcoli strutturali di cui alle NTC 2018; 3) la mancata acquisizione dell'autorizzazione del condomino proprietario dell'immobile sovrastante quello dell'appellante.

Appare opportuno esaminare in via prioritaria quest'ultimo aspetto e, a tal fine, si deve evidenziare, dovendosi sul punto confermare la valutazione del TAR, che l'immobile in questione presenta dei cd. balconi aggettanti.

Per tali balconi devono intendersi quelli che, sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono, e che, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà

comune dei proprietari di tali piani, ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (*cf.* Cassazione Civile, Sezione Seconda, 17 luglio 2007, n. 15913; si veda anche Cassazione Civile, Sezione Seconda, 16 febbraio 2012, n. 2241).

Nel caso in esame, siccome l'opera posta in essere dall'appellante interessa anche il balcone aggettante soprastante (la struttura da realizzare in ampliamento risultava "ancorata stabilmente" alla soletta del balcone superiore aggettante di proprietà esclusiva di Clemente Gennaro), che in base alla giurisprudenza citata, deve ritenersi di proprietà esclusiva del condomino a cui accede il balcone stesso, non appare censurabile il rilievo facente leva sul fatto che l'appellante non aveva la necessaria autorizzazione di tale condomino.

La giurisprudenza ha chiarito che in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, il Comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte dell'istante, dei limiti privatistici sull'intervento proposto, ciò tuttavia vale solo nel caso in cui tali limiti siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte del Comune si traduca in una mera presa d'atto, senza necessità di procedere a un'accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati (*Cfr.* Cons. St., 30 dicembre 2006, n. 8262; Cons. St., 20 dicembre 2011, n. 6731; Cons. St., 26 gennaio 2015, n. 316).

Nel caso in esame, il limite privatistico legato alla proprietà del piano superiore appare con immediatezza, non necessitando affatto di indagini complesse, essendo desumibile dalla natura dell'intervento che l'appellante si proponeva di effettuare ed essendo stata, oltretutto, chiaramente esplicitato dal terzo proprietario alla stessa amministrazione.

6.1 - Sotto altro profilo, deve osservarsi che la circostanza fatta valere dell'appellante, ovvero che i condomini, in occasione dell'assemblea condominiale del 9.11.2018, avevano espresso la volontà di soprassedere in ordine a qualsiasi azione contro l'appellante - in diparte il fatto che i condomini avevano discusso esclusivamente in ordine ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento, che prevedeva opere di tramezzatura interna e la realizzazione di una veranda sui balconi - non può in ogni caso essere considerato equivalente all'autorizzazione ad eseguire i lavori di chiusura del balcone poi realizzati. Invero, in base alla delibera citata può al più prospettarsi un'autorizzazione condominiale, in riferimento agli aspetti di pertinenza del condominio, e cioè alle parti comuni, non certo un'autorizzazione ad incidere sulla proprietà esclusiva di un altro condomino, che difatti si è opposto esplicitando le proprie ragioni all'amministrazione.

6.2 - Non appare inoltre pertinente il rilievo dell'appellante, secondo cui l'amministrazione avrebbe esercitato l'autotutela rispetto ad un provvedimento diverso da quello oggetto dell'avvio di procedimento, tenuto conto che già con la nota n. 9265/2019 il Comune aveva evidenziato all'appallante che *“sebbene la soletta del balcone aggettante funga da copertura del piano sottostante, non può considerarsi al servizio di entrambi gli appartamenti e quindi non possa considerarsi in comunione tra i due. Pertanto, il proprietario dell'appartamento del piano sottostante non può utilizzare la soletta del balcone soprastante, senza prima acquisire formale permesso/ autorizzazione dal proprietario dello stesso”*.

Anche gli ulteriori rilievi con i quali l'appellante lamenta la lesione delle sue prerogative partecipative non colgono nel segno, dovendosi rilevare che, in occasione della presentazione della S.C.I.A. in variante del 22 settembre 2018 per *“la realizzazione di ampliamento mediante il Piano Casa”*, lo stesso appellante ha espressamente pre-

cisato nella relazione tecnica a questa allegata che “... non si realizzano più le serre tampone ma verranno realizzare murature di tamponatura leggere e coibentate per la realizzazione dell’ampliamento...”; sicché, l’espressa e definitiva rinuncia, da parte sua, alla realizzazione delle serre rende assolutamente ininfluyente la mancata menzione, nella comunicazione del preavviso di rigetto, dell’intenzione di procedere all’annullamento della S.C.I.A. del 3 agosto 2018, inerente alla realizzazione della serra tampone. In definitiva, l’amministrazione ha dimostrato che sin dalla comunicazione di avvio del procedimento risultava chiara la contestazione delle difformità poi accertate con il provvedimento, da cui l’assenza di ogni pregiudizio al diritto di difesa.

6.3 - Alla luce delle considerazioni che precedono, il rilievo sollevato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato appare assolutamente legittimo; da un altro punto di vista, la natura dello stesso – ovvero l’alterazione della facciata dell’edificio in spregio al diritto esclusivo di un terzo – pare integrare le condizioni per poter intervenire nelle forme dell’autotutela.

A questo riguardo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 8/2017), dopo aver affermato la necessità della motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto e attuale al ritiro del titolo, ha - però - espressamente precisato anche che “l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongono nel senso dell’esercizio del ius poenitendi)”.

Sul punto, appaiono pertanto condivisibili le valutazioni del TAR che, a tal fine, ha messo in luce la peculiarità e rilevanza dell’intervento edilizio di che trattasi in rela-

zione al contesto di riferimento, che si è concretizzato nell'ampliamento della superficie e del volume dell'appartamento condominiale *“con (auto)evidente pregiudizio (attuale e permanente), ex se significativamente grave, anche del preminente decoro urbano, considerato il notevole impatto visivo, nonché l'irreversibile alterazione e la grave disarmonia della sagoma e degli elementi prospettici dell'immobile condominiale (in ipotesi, peraltro, potenzialmente differente da appartamento ad appartamento e da piano a piano)”* ; sicché, ai fini del corretto esercizio del potere di autotutela, è sufficiente il riferimento alle pertinenti circostanze di fatto, così come evidenziate.

Anche la tempistica dell'intervento in autotutela non appare censurabile, essendo stato rispettato il termine di legge (circostanza neppure contestata dall'appellante). Non può invero influire su tale valutazione il mero fatto che, nelle more, l'appellante abbia proceduto all'esecuzione dei lavori, dovendosi in ogni caso escludere, per le ragioni già esposte, che la situazione venutasi illegittimamente a concretizzare possa prevalere sul contrapposto interesse pubblico (e dello specifico controinteressato pregiudicato) al ripristino della legalità.

Alla luce delle considerazioni che precedono, anche le censure dedotte dall'appellante circa lo scorretto esercizio del potere di riesame non risultano idonee a travolgere il provvedimento impugnato.

6.4 - Tale esito rende influente l'esame delle ulteriori censure, ed in particolare la questione relativa al supposto inizio dei lavori prima del deposito dei calcoli strutturali di cui alle NTC 2018. Infatti, ai fini della legittimità di un atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l'atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante

interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all'invalidazione dell'atto (*ex multis* Cons. St., 7 aprile 2015, n. 1769).

6.5 - Non è idoneo a portare ad una diversa conclusione l'esito del procedimento penale che ha interessato l'appellante, tenuto conto che l'efficacia vincolante del giudicato penale è configurabile solo allorché la sussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., vale a dire quando all'esito del dibattimento (nel caso di specie si pretende di far valere il decreto di archiviazione del GIP) è stata raggiunta la prova positiva dell'insussistenza dei fatti o della loro non attribuibilità all'imputato. La giurisprudenza, a più riprese (*cfr.* da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1350) ha affermato che: *“Nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella dell'autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all'art. 654 c.p.p. secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all'amministrazione per l'accertamento dei fatti rilevanti nell'attività di vigilanza edilizia e urbanistica. Né la sentenza penale di assoluzione può condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo, tanto più quando il Comune non si sia costituito parte civile nel processo penale”*.

7 - Con il quarto motivo l'appellante contesta il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, aventi ad oggetto l'impugnazione dell'ordine di demolizione.

A tal fine prospetta che:

- la controversia in esame non riguarda opere realizzate abusivamente, in quanto i lavori sono iniziati e terminati in vigenza di SCIA regolarmente approvate dal Comune, né riguarda la realizzazione di opere diverse da quelle dichiarate. A suffragare quanto sopra è la circostanza che anche in ambito penale il GIP, su richiesta dello stesso Pubblico Ministero ha archiviato il procedimento penale aperto a carico

dell'appellante per il reato di cui all'art. 44, lett. b) del DPR 380/2001, "perché il fatto non sussiste";

- l'istruttoria svolta dagli stessi tecnici dell'amministrazione comunale si è conclusa con un esito di segno diametralmente opposto rispetto alla decisione di disporre la demolizione, avendo accertato che si trattava solo di opere ammissibili e, come noto, realizzate solo a seguito di regolare SCIA.

7.1 - Con il quinto motivo di appello si contesta che il Giudice di primo grado ha errato sia nell'interpretare il quadro normativo di riferimento, sia nel valutare i fatti e gli accertamenti posti dall'amministrazione alla base del provvedimento oggetto di giudizio.

8 – Le censure sono infondate.

Sulla rilevanza del procedimento penale che ha interessato l'appellante valgono le considerazioni già svolte innanzi.

Per il resto, deve trovare conferma quanto rilevato dal TAR, ovvero che la gravata ordinanza di demolizione consegue all'annullamento del titolo edilizio, e precisamente della S.C.I.A. alternativa a permesso di costruire, per l'effetto l'opera risulta priva del suo titolo e dunque abusiva. Dal momento che l'illegittimità del titolo deriva dall'assenza di una condizione attinente alla necessità del consenso del terzo proprietario direttamente inciso dall'intervento, la conseguenza non può che essere la demolizione dell'opera.

La recente giurisprudenza (*cf.* Cons. St. Ad. Plen. 17/20) ha invero circoscritto la possibilità di "fiscalizzazione" dell'abuso edilizio ai sensi dell'art. 38 del T.U. edilizia – norma che regola gli abusi derivanti dall'annullamento del titolo edilizio (*cf.* comma 2 bis dello stesso articolo che ne estende la disciplina anche agli interventi

assoggettati a SCIA in sostituzione del permesso di costruire), prevedendo un eccezionale temperamento al generale principio secondo il quale la costruzione abusiva deve essere sempre demolita - ai soli vizi “*che riguardano forma e procedura*”, precisando che “*la convalida per il tramite della rimozione del vizio implica necessariamente un’illegittimità di natura “procedurale”, essendo evidente che ogni diverso vizio afferente alla sostanza regolatoria del rapporto amministrativo rispetto al quadro normativo vigente risulterebbe superabile solo attraverso una modifica di quest’ultimo*”.

La stessa giurisprudenza ha precisato che quando “*l’annullamento del titolo sia intervenuto in sede giurisdizionale su istanza di proprietario limitrofo, ...la tutela dell’affidamento del costruttore, attraverso la fiscalizzazione dell’abuso anche in relazione a vizi sostanziali, di fatto vanificherebbe la tutela del terzo*”.

9 - Per le ragioni esposte le censure non possono trovare accoglimento.

Il rigetto delle censure innanzi esaminate comporta il rigetto anche del sesto motivo relativo alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall’appellante.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in €2.500, oltre accessori, per ciascuna delle parti appellate costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE
Giordano Lamberti

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI